

## **Legge regionale 6 agosto 2020 n. 15**

entrata in vigore l'11 agosto 2020

(Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)

pubblicata nel III Supplemento ordinario n. 28 del 10 agosto 2020 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 32 del 5 agosto 2020.

### Art. 9 commi da 35 a 39

**35.** Al fine di potenziare le misure di contenimento della propagazione del contagio da COVID-19, mediante un adeguato controllo degli spostamenti delle persone fisiche, specie lungo la fascia confinaria e la rete stradale regionale interessata dai flussi di transito con l'estero, anche in ragione del prevedibile incremento del traffico veicolare legato al periodo estivo, in via straordinaria per l'anno 2020, è istituito un fondo a favore dei Comuni singoli o associati per lo svolgimento di servizi straordinari di controllo del territorio effettuati dalla polizia locale.

**36.** Per accedere al fondo di cui al comma 35 i Comuni singoli o associati presentano la domanda al Servizio competente in materia di sicurezza e polizia locale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**37.** Il fondo di cui al comma 35 è pari a 100.000 euro per l'anno 2020 ed è ripartito tra i Comuni singoli o associati che hanno presentato la domanda in misura proporzionale al numero degli operatori effettivi dichiarati.

**38.** Il fondo di cui al comma 35 è liquidato in unica soluzione.

**39.** Per la finalità prevista al comma 35 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 40.